

All. 5

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
(CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTA' DI PADERNO
DUGNANO.

L'anno del giorno del mese in Paderno Dugnano

TRA

il **Comune di Paderno Dugnano** (Città Metropolitana di Milano) - C.F 02866100155,
nel seguito sinteticamente definito anche il "Comune", rappresentato nel presente atto dal
dott. Marco Baffa, Direttore del settore Polizia Locale, Sicurezza e Viabilità, [REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene in questo atto in nome e per conto del
Comune medesimo - ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 ed ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in
attuazione della deliberazione del consiglio comunale n. del

E

Azienda Gestione Servizi Paderno Dugnano S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano
(MI) via Oslavia, 21 - C.F. 02286490962, iscritta alla C.C.I.A.A di Milano nella sezione
ordinaria il 23/10/96 al numero di repertorio economico amministrativo 1507374, e nel
seguito sinteticamente definita anche "Gestore", rappresentata nel presente atto dal sig.
..... nato il a, munito di appositi poteri ed
autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto;

PREMESSO CHE

- il Consiglio comunale, con deliberazione n. del ha demandato la gestione del servizio dei parcheggi comunali con sosta a pagamento, mediante affidamento *in house*, al Gestore, società partecipata dal Comune al 100%, sulla quale il Comune esercita il potere di controllo analogo in base al titolo VI del “Regolamento per la disciplina dei controlli interni”, avente ad oggetto “il Controllo delle partecipate non quotate”;
- con il medesimo atto deliberativo è stata approvata la relazione prevista dagli artt. 14 e 17 del D. L.vo n. 201/2022, che unitamente agli atti di affidamento è stata trasmessa ad ANAC nelle modalità di cui all’art. 17, comma 2 del medesimo decreto;
- l’Amministratore unico di Ages srl, ha approvato, a propria volta, l’assunzione della gestione del servizio sopra indicato, autorizzando l’Azienda alla firma del presente contratto.

I. PARTE GENERALE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio, di seguito nominato per brevità “contratto”.

Art. 2 - Oggetto del contratto e titolarità

Il Comune di Paderno Dugnano, di seguito denominato “Comune”, con il presente contratto affida ad A.GE.S. S.r.l., di seguito denominata “Gestore”, che accetta, la gestione dei parcheggi pubblici e delle aree di sosta a pagamento e le attività complementari, accessorie e connessi investimenti, funzionali al servizio, come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. del precedentemente richiamata in premessa.

Con il presente contratto il Gestore diventa titolare della gestione del servizio affidato,

assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e regolamenti in materia.

Art. 3 – Durata

La durata del presente Contratto è fissata in anni **5** (cinque), a decorrere dal 01/08/2026.

Alla scadenza del presente contratto ed al fine di assicurare continuità al servizio, il Comune potrà prorogare al Gestore l'erogazione del servizio e l'esercizio delle attività oggetto del contratto nelle more delle procedure correlate alla scelta di eventuale altra modalità di gestione del servizio. La proroga, ai sensi della vigente normativa in materia, è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di diversa modalità di gestione del servizio ovvero di nuovo contraente ed il Gestore è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni con le modalità previste dal presente contratto.

Alla scadenza del Contratto ed in assenza di eventuale proroga di cui sopra, lo stesso si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta.

II. PARTE TECNICA

Art. 4 – Oggetto del servizio

Il servizio di gestione dei parcheggi di proprietà comunale ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione di parcheggi pubblici a pagamento non custoditi in strutture;
- gestione di parcheggi pubblici e delle aree di sosta a pagamento non custoditi su aree di uso pubblico e in carreggiata.

La società si obbliga a prestare ulteriori servizi che potranno essere richiesti dal Comune, sempre che i medesimi siano accessori e connessi all'oggetto del servizio di cui al

presente articolo, anche se temporanei, dopo opportuna verifica della compatibilità tecnico-economica e di fattibilità.

Le aree e gli spazi oggetto del presente contratto e affidati al Gestore sono indicati agli allegati (A) e (B), che costituiscono parte integrante del presente contratto, unitamente alle attrezzature funzionali alla gestione del servizio (parcometri, paline e altra segnaletica specifica, ecc.).

Le eventuali e successive modifiche riferite alle aree come sopra affidate saranno oggetto di apposito atto di consegna da parte del Comune.

Eventuali modifiche in riduzione degli stalli di sosta a pagamento assegnati, ivi comprese eventuali sospensioni parziali e temporanee del servizio per esigenze manutentive del Comune o per altre esigenze viabilistiche o di pubblico interesse, non comporteranno indennizzo di sorta da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 del presente contratto.

Art. 5 - Modalità generali di gestione dei servizi da parte del gestore

Il Gestore effettua la conduzione del servizio, secondo le disposizioni emanate dal Comune, che ha potere di indirizzare l'attività della società.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche a tali disposizioni anche durante il periodo di gestione.

Lo svolgimento, da parte del Gestore, dei servizi oggetto del contratto deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse a disposizione del medesimo.

I servizi verranno gestiti ed erogati secondo termini, condizioni e modalità stabilite dal presente contratto, dal vigente Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione del C.d.S. nonché in conformità al vigente Regolamento comunale in materia, nonché dalla ulteriore normativa di riferimento.

Il Gestore assume piena responsabilità della corretta realizzazione e rendicontazione tecnico- contabile del servizio e delle attività di esercizio svolte, nonché delle opere e

degli interventi eseguiti nell'ambito del presente contratto.

Le responsabilità del gestore, che debbono intendersi estese anche nei confronti dei terzi, sono in ogni caso globalmente riferite al servizio allo stesso affidato ed oggetto del presente contratto.

La Società ha l'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione ed al principio di trasparenza, alla igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dei regolamenti comunali in vigore durante il periodo di affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali direttamente riferite all'oggetto del presente affidamento.

Il Gestore, nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune le necessità di intervento che siano al di fuori delle proprie competenze.

Art. 6 - Obblighi del servizio pubblico

Il Gestore è unico affidatario del servizio di gestione dei parcheggi pubblici e delle aree di sosta pagamento secondo i termini e le altre modalità riportate nel presente contratto e direttamente organizza e coordina la gestione di parcheggi e sosta a pagamento nelle aree suddette nonché le attività ad essa connesse.

Il servizio dovrà essere svolto dal Gestore in modo tale da soddisfare i seguenti obblighi di servizio pubblico:

- a. **eguaglianza**: l'attività del Gestore e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare il Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti che utilizzano le aree di sosta a pagamento in gestione

ed ubicate nel territorio cittadino, avendo particolare cura degli utenti con disabilità o con fragilità, garantendone la piena accessibilità e fruibilità;

- b. imparzialità:** il Gestore si comporta nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c. continuità:** il Gestore garantisce lo svolgimento delle proprie attività in modo regolare e senza interruzioni nei giorni e nelle fasce orarie di attivazione dei parcheggi a pagamento, così come stabilito dalle vigenti ordinanze viabilistiche dirigenziali ed oggetto del presente contratto;
- d. territorialità:** il servizio sarà assicurato nelle aree di parcheggio a pagamento ubicate nel territorio cittadino, così come disciplinato dalle vigenti ordinanze viabilistiche dirigenziali di recepimento dei provvedimenti deliberativi adottati dalla Giunta Comunale in materia di aree di sosta a pagamento;
- e. partecipazione:** il Gestore predispone piani di promozione di pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo di coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Comune di Paderno Dugnano.

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società.

L'utente può presentare reclami, produrre documenti o memorie, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

La Società deve fornire riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

- f.informazione:** l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Gestore che lo riguardano, diritto che è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

- g. efficacia ed efficienza, economicità e trasparenza:** il servizio deve essere erogato in

modo tale da garantire l'efficacia e l'efficienza, l'economicità e la trasparenza anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia, come meglio specificato nel capitolato che regola i rapporti derivanti dal servizio tra il gestore e operatore economico, in termini di organizzazione e di comunicazione.

- h. accessibilità delle tariffe:** il servizio deve essere reso nel rispetto delle tariffe stabilite per competenza dall'Amministrazione Comunale in maniera da garantire l'osservanza degli obblighi di universalità dello stesso.
- i. legittimità:** per l'espletamento del servizio la Società deve osservare e fare osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli lavori/forniture e/o servizi nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici.

Per attività di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento di cui al punto precedente comma, si intendono:

- j.** l'organizzazione e lo svolgimento del servizio applicando le tariffe indicate nella Deliberazione dell'Amministrazione Comunale approvata annualmente e rispettando i giorni e gli orari stabiliti per il pagamento della sosta;
- k.** vigilanza e controllo del corretto utilizzo delle aree e del regolare pagamento della tariffa da parte degli utenti, avvalendosi di proprio personale dipendente nominato “Ausiliario della Sosta” con specifico decreto sindacale, ai sensi dell’art. 12-bis del vigente Codice della Strada, e con l’applicazione delle eventuali penali previste dallo specifico Regolamento delle aree di sosta a pagamento, ed altresì mediante l’accertamento delle eventuali violazioni delle norme del Codice della Strada, limitatamente alle casistiche di competenza;
- l.** pulizia delle aree affidate limitatamente ai parcheggi in struttura;
- m.** installazione degli impianti e della segnaletica adibiti alla sosta ivi comprese le

eventuali modifiche e rimozioni dei medesimi e della segnaletica medesima, a seguito di aggiornamento della disciplina delle aree concesse;

- n. la gestione del servizio parcheggio a pagamento senza custodia mediante parcometri elettronici comprende inoltre le seguenti prestazioni minime a cura e spese del Gestore, compresa la fornitura e l'installazione, in base alle indicazioni del Comune contenute nel presente atto, dei parcometri elettronici per la riscossione delle tariffe di sosta nelle aree di parcheggio in gestione nella misura minima di una colonnina per ogni area di sosta e aventi le caratteristiche tali da assicurare qualità ed efficienza al servizio affidato ed in particolare, ogni parcometro dovrà avere una robusta struttura in acciaio ad alta resistenza con serrature e chiavi di sicurezza e dovranno:
 - essere omologati dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e rispondere a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
 - essere conformi alla normativa CEI 114-1 e s.m.i. o equivalente ed alla normativa UNI EN 124141, con particolare riguardo alla resistenza alle temperature esterne ed al grado di protezione dagli agenti atmosferici;
 - essere conformi a quanto previsto dal d.lgs. n. 476/1992 e s.m.i. relativamente alla compatibilità elettromagnetica degli apparecchi;
 - la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli apparecchi, nonché il software di gestione degli stessi che consenta la trasmissione e/o la consultazione in tempo reale dei dati contabili di ciascun parcometro, altresì incluso ogni ulteriore onere e adempimento o adeguamento, anche futuro e necessario, per il rispetto della vigente normativa di settore;
 - manutenzione ordinaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pulizia, sostituzione carta e batterie, ripristino inceppamento, scassettamento della cassa), ripristino alimentazione e straordinaria, riprogrammazione tariffe eventualmente

modificate o di messaggi per l'utenza, sostituzione della cpu, dei tasti e degli schermi, nonché di ogni altro componente utile per il funzionamento del parcometro derivante da guasti di qualsiasi natura, danni propri, atti vandalici o eventi atmosferici) dei parcometri per il corretto funzionamento e la gestione degli stessi;

- la fornitura di tutti i materiali e pezzi di ricambio necessari anche a seguito di atti di vandalismo o furti e/o manomissioni;
- l'installazione dei pannelli informativi per l'utenza anche con segnalazione con scritte variabili o altra modalità informatica;
- attrezzare, mantenere ed eventualmente procedere all'approvvigionamento, installazione ed eventuale incremento se necessario, di parcometri o altri strumenti di controllo del pagamento della sosta;
- sviluppare ed implementare eventuali strumenti innovativi di natura informatica o telematica al fine di rendere il pagamento della tariffa più agevole alla clientela;
- provvedere a tutte le sostituzioni e rinnovi delle attrezature di cui sopra e gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento oggetto del presente contratto;
- fornitura di tecnologie informatiche con specifici applicativi che consentano la dematerializzazione dei titoli di avvenuto pagamento della sosta a mezzo cassa automatica ovvero *on-line* da apposito applicativo direttamente da parte degli utenti;
- fornitura abbonamenti per la fruizione agevolata del servizio in rapporto alle tariffe disciplinate dal Comune;
- la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree oggetto di concessione, con un controllo sistematico e capillare delle aree di parcheggio affidate in gestione, in tutte le giornate ed orari previsti dalle vigenti ordinanze viabilistiche ed in cui è operativo il pagamento della sosta, mediante personale del Gestore nominato ausiliario della sosta con apposito decreto sindacale ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/1997 in relazione all'art. 12-bis

del vigente Codice della Strada, impegnandosi altresì alla fornitura al medesimo personale di apposito abbigliamento professionale o divisa (nella foggia invernale ed estiva) con indicazione ben visibile all'utenza, della funzione di ausiliario della sosta, dei necessari DPI nonché della dotazione di strumenti, materiale, modulistica e quant'altro indispensabile per lo svolgimento dei controlli e dell'attività sanzionatoria correlata alla contestazione delle violazioni al Codice della Strada. Parimenti gli oneri e costi, nessuno escluso e necessari per la formazione del personale, al fine di conseguire qualifica di ausiliare della sosta, saranno totalmente a carico del Gestore, salvo diverso accordo con il Comune;

- eventuali veicoli utilizzati dagli ausiliari della sosta per gli spostamenti (Velocipedi, ciclomotori, autoveicoli, ecc.) dovranno essere forniti dal Gestore ai propri dipendenti.
- tutti gli ausiliari della sosta devono conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo, anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.
- gli addetti al servizio hanno il dovere di tenere, nei confronti dell'utenza, comportamenti corretti e cortesi improntati a diligenza, lealtà ed imparzialità. Il Comando di Polizia Locale svolgerà funzione di controllo della condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari della sosta, segnalando ogni eventuale carenza o situazione di pregiudizio in ordine al servizio oggetto del presente contratto direttamente alla Direzione della Società A.GE.S. S.r.l. che si obbliga a richiamare e, nei casi più gravi, a sostituire gli ausiliari della sosta che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.
- il Gestore deve assicurare e garantire a propria cura e spese, il continuo e regolare funzionamento del servizio affidato in base al presente contratto;
- mantenimento nel tempo di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio degli impianti e degli spazi collegati, ivi comprese le acquisizioni delle certificazioni degli eventuali nuovi impianti;

- oneri connessi alla progettazione ed esecuzione dei lavori necessari per garantire le certificazioni e l'agibilità delle strutture oggetto del presente contratto;
- il prelievo periodico dei corrispettivi consistente nello scassettamento almeno bisettimanale e svuotatura dei contenitori contenenti le monete oggetto del pagamento della fruizione delle aree di sosta in gestione.

Il Gestore si obbliga ad effettuare controlli del buon funzionamento e a mantenere in buono stato d'uso e di decoro gli impianti e le attrezzature, nonché a garantire il loro adeguamento sotto il profilo tecnologico e la regolare erogazione del servizio.

È fatto obbligo al Gestore di inviare al Comune, nell'eventualità di nuove installazioni, copia del certificato di regolare esecuzione di opere e impianti, con dettagliata descrizione degli stessi, entro trenta giorni dalla ultimazione delle opere e degli impianti, accludendo e producendo le relative certificazioni dei materiali ed impianti.

Il Gestore si obbliga ad osservare, e a fare osservare ai propri dipendenti, tutte le norme e le prescrizioni vigenti ed introdotte nelle singole materie durante il periodo di affidamento del servizio, nonché le norme regolamentari e le ordinanze comunali vigenti. Esso è tenuto ad osservare le normative sulla circolazione e sulla sicurezza, nonché ulteriori specifiche disposizioni che attengano alla disciplina dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento in esercizio.

Il Gestore è obbligato a prevedere opportune misure ed informazione preventiva agli utenti nel caso di sospensione del servizio.

Il Gestore assume a proprio carico la gestione di eventuali richieste di danni a terzi correlati alla gestione del servizio per le quali stipula adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Correlativamente il Gestore è titolare del rapporto finalizzato alla ripetizione ed al risarcimento dei danni arrecati da terzi agli impianti ed alle attrezzature dallo stesso gestiti. In caso di affidamento di nuove aree, il Gestore dovrà estendere l'operatività di tale polizza assicurativa anche ai nuovi impianti.

Il Gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi/ Dipendenti (RCT/O) con primaria compagnia e con decorrenza dalla data del contratto di concessione e durata pari allo stesso.

La polizza, oltre a morte e lesioni personali di terzi, deve coprire anche il danneggiamento e le perdite delle cose di terzi – compresi i veicoli in custodia – nello svolgimento del servizio di gestione dei parcheggi e nell'esercizio di tutte le opere in gestione e verso i propri prestatori di lavoro per un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (euro:Cinquemilioni/00).

L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile derivante al Gestore da fatto doloso di persone delle quali lo stesso debba rispondere, includendo anche il Comune nel novero dei terzi e prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune.

Il Gestore deve impegnarsi formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento delle attività, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e della vigente normativa, le disposizioni in materia di prevenzione antiinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi durante l'esecuzione del presente contratto; Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antiinfortunistici nei riguardi dei lavoratori impiegati, oltreché il rispetto della relativa normativa in materia di C.C.N.L., sono interamente a carico del Gestore, il quale ne è il solo responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. Detto personale deve essere in possesso degli eventuali attestati o titoli abilitativi e professionali richiesti dalla normativa vigente.

Dovrà essere sempre assicurata la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio al fine di evitare ripercussioni sulla regolarità del medesimo.

Il personale sostituto dovrà possedere i medesimi requisiti tecnico-professionali abilitativi necessari e richiesti per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

Art. 7 - Sospensioni temporanee ed eventuali modifiche

agli spazi a pagamento ed alle tariffe

Il Comune può, in qualsiasi momento, sospendere il servizio per esigenze di interesse pubblico e il Gestore, a semplice richiesta dello stesso, avrà l'obbligo di ridurre il parcheggio, o inibire la sosta , per il tempo di volta in volta indicato, senza che sia dovuto alcun indennizzo, se non preventivamente concordato con gli uffici comunali competenti.

Il Comune, ove possibile, anche per ridurre il disservizio eventualmente causato da quanto sopra, si riserva la facoltà di localizzare stalli di sosta alternativi a pagamento per periodi limitati, che il Gestore dovrà gestire analogamente ai parcheggi temporaneamente sospesi.

Il Comune, nel corso della vigenza del contratto, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, su conformi provvedimenti deliberativi, di:

- a) variare il numero dei parcheggi a pagamento;
- b) variare l'orario di funzionamento giornaliero dei parcheggi
- c) variare le tariffe.

In caso di variazione riduzione del numero dei parcheggi e/o dell'orario di funzionamento giornaliero ovvero delle tariffe, il Comune si impegna a darne tempestiva comunicazione al Gestore che sarà tenuto ad adeguarsi, modificando opportunamente, ove necessario, le apparecchiature, la segnaletica stradale e disponendo conseguentemente il controllo così come rimodulato, tramite i propri ausiliari della sosta.

Art. 8 - Parcheggi ed aree di sosta a pagamento di futura istituzione

Il Comune potrà istituire nuove aree con regolamentazione della sosta a pagamento in aggiunta a quelle già attive e di cui alle allegate tavole planimetriche (all. A e all. B), che costituiscono parte integrante al presente contratto e che saranno gestite dal Gestore

secondo le modalità esplicitate dal presente.

Le eventuali nuove aree saranno consegnate con apposita verbalizzazione e disciplinate con l'adozione dei relativi provvedimenti viabilistici necessari ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art. 9 – Prerogative, oneri ed obblighi del Comune

Fermo restando le prerogative del modello *in house*, sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operatore del Gestore, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione/erogazione delle attività, siano conformi al presente contratto di servizio.

Il Comune sostiene le attività del Gestore attraverso:

- il consentire il migliore espletamento del servizio in oggetto da parte del Gestore medesimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;
- il consentire il più agevole accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività del Gestore;
- nel dare collaborazione con i propri uffici per facilitare il corretto svolgimento dei servizi affidati al Gestore medesimo.

Il Comune si impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del Gestore, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'obbligo di cooperazione di cui sopra si sostanzia:

- a. nel semplificare l'installazione degli impianti qualora si rendesse necessaria in seguito all'istituzione di nuovi parcheggi o aree di sosta a pagamento;
- b. nel garantire la collaborazione degli uffici Comunali dedicati alle attività

- connesse ed in particolare nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'organizzazione del sistema di gestione delle aree di parcheggio diverse da quelle oggetto del presente contratto, etc.) e necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di cui al servizio affidato al Gestore;
- c. nel collaborare affinché la società possa estendere le procedure operative del sistema qualità comunale al servizio di gestione dei parcheggi con sosta a pagamento affidatogli;
 - d. nel fornire l'utile collaborazione (fino ad un massimo di 500 visure all'anno) da parte dell'Ufficio Verbali della Polizia Locale, affinché possano essere individuati - mediante interrogazione alle banche dati ministeriali - gli intestatari dei veicoli al fine dell'applicazione delle eventuali penali, ove previste, in caso di mancato pagamento delle tariffe di sosta.

Art. 10 - Corrispettivo e copertura del servizio

Il Gestore introiterà tutti i proventi derivanti dalla gestione del servizio gestione dei parcheggi pubblici e delle aree di sosta a pagamento, ivi compresi gli eventuali contributi erogati da Città Metropolitana, Regione, Stato per oneri assunti a qualunque titolo dal Gestore medesimo, per l'esecuzione del servizio e attribuibili allo stesso.

I proventi varranno a titolo di corrispettivo per gli eventuali costi del servizio, nonché potranno contribuire al mantenimento dell'equilibrio economico generale aziendale complessivo.

Ove il Comune avesse la necessità di dover ricoverare a carattere temporaneo ed urgente mezzi connessi ad appalti di lavori e servizi di pubblica utilità all'interno di aree e strutture date in concessione, previo preavviso al Gestore, per tali soste non è dovuta esazione se il periodo di utilizzo non è superiore ad una settimana. In caso contrario

dovrà essere previsto e preventivamente concordato un rimborso, eventualmente da porre a carico dei soggetti utilizzatori della struttura.

I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di accertamento di illeciti alla sosta, comprensiva dell'eventuale importo di mancato pagamento della tariffazione da parte degli utenti, così come previsto dal vigente Codice della Strada e dalla Legge n. 177/2024 di modifica alle norme sulla circolazione stradale, saranno interamente introitati dal Comune.

Art. 11 - Gestione relativa al sistema di esazione

Gli strumenti di esazione devono adattarsi ad una condizione di variabilità della tariffa e possedere le necessarie specifiche tecniche e funzionali.

Per la gestione delle aree di parcheggio e di sosta a pagamento, la riscossione delle tariffe sarà effettuata in modo integrato tramite utilizzo di specifici applicativi che consentano la dematerializzazione dei titoli di avvenuto pagamento della sosta con pagamento da cassa automatica ovvero on-line da parte degli utenti, di abbonamenti e/o impianti automatizzati (parcometri con protezione contro gli agenti atmosferici e conformati per resistere ad eventuali atti di vandalismo); impianto automatico a “barriera” per autosilos e per aree di parcheggio, corredata da pacchetto elettronico applicativo che consente l'esazione della sosta con monete ed eventualmente predisposto per il pagamento con banconote o con carte elettroniche (POS, Carte di Credito/Bancomat), e con ogni altra modalità prevista dal vigente regolamento comunale aree di sosta a pagamento.

Sono, in ogni caso, poste in capo al Gestore tutte le attività stragiudiziali, giudiziali e coattive che la stessa è obbligata ad attivare per il recupero dei corrispettivi dovuti, nonché l'applicazione delle penali se dovute.

Nell'ambito dell'attività di riscossione i soggetti individuati dal Gestore per la riscossione sono a tutti gli effetti agenti contabili e come tali soggetti all'obbligo della

resa del conto.

III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Tariffe

Le tariffe sono stabilite annualmente con deliberazione del competente organo comunale.

Il Comune nel determinare le tariffe deve tener conto del rispetto degli equilibri economico-finanziari del Gestore; eventuali investimenti sostenuti dallo stesso per l'installazione di apparecchiature o manutenzioni straordinarie, previo accordo con il Comune, potranno essere scorporate dal conto economico annuale e condivisi pro quota con l'Ente.

Al fine di quanto previsto nel comma precedente, è a carico del Gestore la presentazione del budget annuale del servizio al Comune, per le conseguenti e necessarie valutazioni in merito.

Art. 13 - Verifica e controllo tecnico del Comune sui servizi in esecuzione

Il Comune, in linea con le disposizioni disciplinanti l'*house providing*, tramite i propri competenti settori di cui al successivo art. 14, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività oggetto di affidamento da parte del Gestore, nonché disporre accertamenti e richiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria ed in generale sulla gestione affidata.

L'esercizio dell'attività di vigilanza in premessa, fatto salvo tutto quanto discende in materia di controlli in virtù del regime di *house providing* che contraddistingue il presente affidamento, mira tra l'altro a verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente contratto ed in particolare il corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli altri strumenti finalizzati all'utilizzo dei servizi da parte degli

utenti, nonché lo scrupoloso rispetto delle norme di legge.

Parimenti il personale dipendente del Gestore provvederà a segnalare al Comando della Polizia Locale quelle circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire, ostacolare o rallentare il regolare adempimento del servizio in narrativa.

Il Comune, può effettuare ispezioni per verificare la corretta gestione dei servizi oggetto di affidamento accedendo anche ad ogni informazione, compresa l'acquisizione di copie documentali, l'audizione dell'amministratore/presidente, del personale dirigente o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, nonché chiedere relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria, ed in generale sull'attività della società. In relazione al requisito del controllo analogo, il vigente Statuto di A.GE.S. S.r.l. disciplina le modalità di convocazione, partecipazione e svolgimento dell'Assemblea, prevedendo altresì le forme di controllo analogo, con cui si prevede espressamente che l'ente socio determina tra l'altro gli obiettivi della società, gli standard di qualità, la frequenza ed i contenuti dei flussi informativi, i poteri ispettivi. A.GE.S. S.r.l. è soggetto gerarchicamente subordinato al Comune e Società assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- controllo preventivo: attraverso la predisposizione a cura dell'organo amministrativo, ed approvazione da parte del socio unico, del bilancio di previsione (budget annuale e piani finanziari);
- controllo concomitante: attraverso la predisposizione di relazioni periodiche quadrimestrali;
- controllo consuntivo: attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione.

La gestione del servizio deve ispirarsi ai principi di legalità, efficacia, efficienza ed

economicità.

Pertanto tutte le attività inerenti l’organizzazione e la gestione dei servizi generali, l’assunzione e l’organizzazione del personale, l’affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate alla normativa specifica destinata a regolamentare l’attività delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica.

La società affidataria dovrà inoltre predisporre un report quadrimestrale da trasmettersi agli uffici dei settori comunali di cui al successivo art. 14.

Tale report ha il fine di consentire la verifica dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità e della qualità della gestione di A.GE.S. S.r.l.

L’esercizio del controllo analogo, secondo le modalità di cui al punto precedente indicate e nel rispetto dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni, mira tra l’altro a:

- Verificare il regolare funzionamento del singolo servizio, in relazione al presente Contratto, agli standard di qualità / quantità riportati nella Carta dei Servizi;
- valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di quantità e qualità di interventi;
- verificare lo scrupoloso rispetto delle norme relative al personale.

La società deve inoltre garantire che il personale mantenga un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli utenti, fornendo ogni informazione riguardo ai servizi resi;

Art. 14 - Referenti per l’esecuzione del Contratto

Le relazioni tra le parti per l’esecuzione del presente contratto saranno intrattenute per il Comune:

- a. dal Settore Economico Finanziario, Patrimonio e Servizi per la Digitalizzazione, per ciò che riguarda specificatamente gli aspetti di natura economico-finanziario del presente contratto di servizio con la conseguente adozione degli atti amministrativi

necessari;

- b. dal Settore Polizia Locale, Sicurezza e Viabilità per quanto riguarda il rispetto del regolamento delle aree di sosta a pagamento, e la gestione delle violazioni al Codice della Strada accertate dal personale del Gestore nominato “Ausiliario della Sosta” e delle relative procedure di notificazione ai trasgressori e agli obbligati in solido, nonché per gli ulteriori adempimenti derivanti dal presente contratto; dall’Ufficio Viabilità e Trasporti del medesimo Settore Polizia Locale, per ciò che riguarda tutti gli aspetti tecnici e di organizzazione del servizio di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento in relazione ai profili di natura specificatamente viabilistica, con particolare riferimento alla disciplina delle aree, alla verifica della conformità della segnaletica stradale ed alla adozione dei necessari provvedimenti dirigenziali di disciplina della circolazione stradale e della sosta, alle procedure autorizzative per l’installazione delle attrezzature, all’istruttoria per la determinazione, da parte dell’organo competente, delle tariffe del servizio.

Art. 15 - Cessione del contratto

Il Gestore non può cedere o trasferire a terzi la titolarità del presente contratto di servizio.

Le eventuali fusioni della Società che la gestione del servizio in narrativa con altre società, e/o scissione della Società, non costituiscono cause di cessione del contratto.

Art. 16 - Esecuzione d’ufficio

Qualora il Comune verifichi inefficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali e il gestore, seppur regolarmente diffidato, non ottemperi alle richieste del Comune, quest’ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Gestore, le prestazioni e/o i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- abbandono o sospensione ingiustificata del servizio oggetto della concessione;
- cessione del contratto;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non sanate pur a seguito di regolare diffida, dopo un minimo di 3 (tre) contestazioni.

Al ricorrere di ognuno di tali casi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. quando il Comune dichiarerà al Gestore che intende avvalersi della presente clausola.

Il Comune potrà sempre, per ragioni di pubblico interesse, risolvere il presente contratto, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso il Gestore verrà conseguentemente sollevato da ogni onere verso il Comune.

Le Parti inoltre prendono atto che è causa di risoluzione del presente contratto l'eventuale provvedimento finale di accertamento negativo del possesso dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione del Comune nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ovvero l'eventuale cancellazione dal predetto Elenco, come stabilito nelle linee guida n. 7 A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell'Autorità con propria delibera.

Art. 18 - Controversie tra le parti

Tutte le questioni che dovessero insorgere tra il Comune ed il Gestore, relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione delle singole disposizioni del presente contratto, devono essere risolte con spirito di buona fede, collaborazione e reciproca comprensione.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, qualunque sia la loro natura (tecnica, giuridica o amministrativa) e non definite bonariamente, ovvero in caso di

mancato accordo tra le parti, sono di competenza esclusiva del Tribunale di Monza.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del presente contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto stesso, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio.

Le indicazioni e le prescrizioni del presente contratto non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi del Gestore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza della gestione del servizio affidato.

Tutte le clausole contenute nel presente contratto sono correlate e consequenziali tra di loro, in quanto formanti un unico ed inscindibile contesto.

Art. 19 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio digitale presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Comune di Paderno Dugnano: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
- A.GE.S. S.r.l.: ages@registerpec.it

In conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i., le comunicazioni elettroniche trasmesse al domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo del servizio postale ai sensi della vigente normativa.

Art. 20 – Privacy

Ai sensi regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), il Gestore è individuato Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune di Paderno Dugnano nella persona del Sindaco pro-tempore.

Nel trattamento dei dati il Gestore deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza, dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti in materia. Il trattamento è autorizzato per i soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati e derivamenti dal servizio affidato.

Per l'eventuale trattamento di dati personali per conto del Comune di Paderno Dugnano, A.GE.S. S.r.l. è designata ed istruita, con la stipula del contratto ed in relazione all'espletamento del servizio, quale Responsabile esterna del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR.

Art. 21 – Codice di comportamento

Il Gestore si impegna a rispettare le prescrizioni imposte dal vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e s.m.i..

È altresì fatto obbligo al Gestore e, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, di osservare il vigente codice di comportamento del Comune di Paderno Dugnano, nonché le vigenti disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dalla Giunta Comunale.

**Art. 22 – Impegno all’osservanza dell’art. 3, comma 16-ter
del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.**

Il Gestore dichiara l’inesistenza di contratti di lavoro o comunque di rapporti vietati a norma dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, in virtù della predetta normativa, si impegna, durante l’esecuzione del presente contratto, a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del predetto decreto legislativo.

Art. 23 – Modifiche ed aggiornamenti

Il contratto di servizio potrà essere modificato ed aggiornato di comune accordo e con reciproco interesse in funzione di intervenute disposizioni di legge, giurisprudenziali ed esperienza maturata con l’esercizio dell’attività gestionale oggetto del presente affidamento.

Qualsiasi modifica, aggiornamento ed integrazione dovrà essere fatta per iscritto, attribuendo le parti alla forma scritta carattere di essenzialità.

Art. 24 – Forma, registrazione e spese del presente contratto

Il presente contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità informatica.

Le spese di stipulazione del presente atto ed ogni altra inerente e conseguente all’atto stesso sono a carico del Gestore.

Art. 25 – Normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento agli affidamenti in *house providing*.

PER IL COMUNE

PER L'A.GE.S. S.r.l.

(il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82/2015 e s.m.i.)